

STATUTO

IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATTOLICA RN VIA ANDREA
COSTA 57

Numero REA: RN - 329687

Codice fiscale: 04196010401

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al Repertorio n. 1.143 Raccolta n. 824

STATUTO

della Società Cooperativa "IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - sede - denominazione

E' costituita con sede in Cattolica, la Società Cooperativa denominata "IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". La cooperativa potrà istituire, su delibera della Assemblea dei Soci, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 - durata

La Cooperativa durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, anche prima della scadenza del termine.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ART. 3 - scopi

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi di cui, all'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società si propone in particolare, con fine mutualistico e senza fine speculativo, di fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini servizi e attività socio-educative, socio-sanitarie, motorie, assistenziali ed ausiliarie di supporto ai servizi specificati.

In particolare la Cooperativa si occupa di:

1. offrire servizi sociali, assistenziali ed infermieristici a soggetti svantaggiati fisici, psicologici, psicofisici e sociali, siano essi autosufficienti o meno, soli o inseriti in gruppi familiari o strutture residenziali o semiresidenziali, o degenti presso strutture pubbliche o private; la Cooperativa, a titolo esemplificativo, potrà gestire attività e servizi di assistenza a domicilio, in centri appositamente allestiti i messi a disposizione da Enti pubblici o privati, presso strutture ospedaliere pubbliche o private;
2. promuovere e gestire attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui opera, al fine di essere più attenti e disponibili all'accoglienza delle persone in

stato di bisogno;

3. promuovere la progettazione, la costruzione, l'organizzazione e gestione di strutture socio-assistenziali e sanitarie atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale e che possano concorrere ad alleviare situazioni di disagio, di difficoltà, di bisogno della persona, nonché l'istituzione di strutture residenziali o semi-residenziali, presidi, case di riposo, di cura, centri accoglienza, centri estivi, culturali, ricreativi o simili;

4. offrire interventi di mantenimento e recupero delle funzioni motorie individuali con particolare riguardo all'aspetto della salute fisica;

5. promuovere e gestire servizi di natura psicologica e psicoterapeutica;

6. fornire attività di supervisione psicologica e consulenza agli operatori socio sanitari ed educativi con psicodrammi, costruzione dei casi clinici, ecc.;

7. promuovere le iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo connesse con le attività principali previste dalle apposite leggi e disposizioni nazionali, regionali, locali che rientrino nella lettera a) dell'articolo 1 della citata legge 381/91, anche utilizzando supporti informatici;

8. collaborare con le Amministrazioni locali, Cooperative e loro Consorzi per migliorare l'assistenza ai cittadini;

9. favorire l'attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in cui la Cooperativa opera;

10. favorire attività editoriale e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici;

11. favorire iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei soci e dei lavoratori, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, enti pubblici e privati, nonché dalla stessa Cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all'interno della Cooperativa e/o presso terzi, anche utilizzando supporti informatici;

12. fornire servizi di consulenza di psicologia del lavoro, selezione e formazione del personale, rivolti ad enti pubblici e privati, anche utilizzando supporti informatici.

Essa si configura, pertanto, di diritto come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fine di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano, può aderire alle centrali Cooperative ufficialmente riconosciute nel Paese, ai

loro organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

ART. 4 - oggetto

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinente ai medesimi.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 numero e requisito dei soci

Il numero dei Soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa, l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove assunzioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente.

Resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'articolo 23, D.Lgs.C.p.S. 14.12.1947, n. 1577, se ed in quanto applicabile.

I soci:

a) Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

d) Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

ART. 6 - procedura d'ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;

b) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere né inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;

c) la dichiarazione di rispettare e accettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità previste in detto articolo, delibera sulla domanda entro sessanta giorni e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del Capitale sociale nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la Cooperativa. La delibera di ammissione sarà annotata nel Libro Soci e comunicata al socio a cura dell'organo amministrativo.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 9 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia provveduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di delibera difforme da quella dell'organo ammini-

strativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito

dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7 - obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti;
- b) al versamento, oltre l'importo della quota, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, fermo restando le esigenze della Cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

ART. 8 - diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 9 - soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso in cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-

sce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 80% (ottanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, e in ogni caso entro 5 (cinque) anni dall'ammissione, al termine il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-

lità previste dall'articolo 12.

ART. 10 - perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11 - recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 30.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salvo diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.12 - esclusione

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, sarà deliberato dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- e) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1453 e seguenti del c.c.;
- g) che venga condannato con sentenza penale passata in giu-

dicato per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro dei Soci da farsi a cura degli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.

ART. 13 - liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 20 punto c, e articolo 10 punto b), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17 punto b), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 14 - morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 15 - termini di decadenza, limitazioni al rimborso

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio receduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

ART. 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 17 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 18 - patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, ed è rappresentato da quote del valore nominale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) cadauna;
 - dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- b) dalla Riserva legale Indivisibile formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 20 e con le quote

eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi (ed

agli eredi dei soci defunti);

c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7 punto b);

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali previa destinazione a riserva legale indivisibile;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita né all'atto di scioglimento della Cooperativa.

ART.19 - caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RESIDUI ATTIVI

ART. 20 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione sugli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1952, numero 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16);
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 18.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

ART. 21 - L'assemblea può sempre deliberare con deroga alle disposizioni di cui all'articolo precedente, fatto salvo quanto indicato alla lettera b) dello stesso articolo, che tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di Riserva Legale Indivisibile.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART. 22 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 - bis del codice civile.

ART. 23 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata almeno 8 giorni prima della adunanza, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità la assemblea si reputa validamente costituita quando sia presente o rappresentato tutto il capitale sociale, e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel 1° comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 24 - Costituzione quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 e 6 del precedente articolo 22, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

ART. 25 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

ART. 26 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

ART. 27 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-

signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ART. 28 - Amministrazione

La Cooperativa può essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-

nistrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. e dall'articolo 2381 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Sono parimenti riservate al Consiglio di amministrazione, che deve deliberare in forma collegiale, le decisioni relative alla remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altre società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa. In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se

nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

ART. 29 - Organo di controllo

I soci, qualora lo ritengano opportuno o quando si verifichino le condizioni previste dalla legge, nominano l'Organo di Controllo costituito, con scelta da effettuarsi al momento della nomina, da un solo membro effettivo o da un Collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Ove nominato, l'Organo di Controllo avrà competenze e poteri previsti per tale Organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, applicandosi, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 cod. civ. nonché la normativa vigente in materia di Organi di Controllo.

All'Organo di controllo vanno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge e dal presente statuto.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'Organo di Controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ART. 30 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società sull'interpretazione ed esecuzione del presente atto che abbia ad oggetto diritti disponibili, è devoluta alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del Circondario del luogo dove ha sede la società.

Il procedimento arbitrale viene regolato dagli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31 - Scioglimento anticipato

La Società si scioglie per le cause stabilite dalla Legge.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 32 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 20, lettera c);
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92, numero 59.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 33 - Regolamenti

Le tipologie, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Il regolamento stabilisce inoltre:

- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
- le ragioni in presenza delle quali l'organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte.

=====

FIRMATO: ANDREATINI GIORGIO; BARBARA GALEAZZI; LUCIA PASSERI; LUANA CORDELLA; BIAGIO CALIENDO NOTAIO (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.